



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

per le segnalazioni di illeciti e irregolarità ai sensi del D.Lgs.n.24/2023

1. Contesto normativo di riferimento

La presente procedura (di seguito, "Procedura"), adottata da Soitaab Impianti S.r.l. (di seguito, "Società"), ha la finalità di dare attuazione e disciplinare le modalità di segnalazione degli illeciti cd. "Whistleblowing", in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.n.24 del 10 marzo 2023 (di seguito, "Decreto"), recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il *whistleblowing*, o segnalazione di presunto illecito, è uno strumento che consente al *whistleblower* (ovvero al segnalante) la segnalazione in modo riservato delle condotte illecite - intese come violazioni di disposizioni normative italiane e comunitarie, dalle quali discenda la lesione dell'interesse pubblico o l'integrità dell'interesse pubblico e dell'ente privato – di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

La Procedura è conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, e, in particolare, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Scopo della Procedura

Scopo della Procedura è quello di far emergere episodi di illiceità o irregolarità all'interno della Società, chiarendo e rendendo agevole il ricorso alla segnalazione da parte del segnalante e rimuovendo eventuali fattori che possano ostacolare o disincentivare la segnalazione, come ad esempio i dubbi sulla procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

A tal fine, l'obiettivo della Procedura è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché quello di informarlo circa le forme di tutela e riservatezza che gli vengono riconosciute e garantite.

3. Il canale di segnalazione interna e i segnalanti

Il canale di segnalazione interna adottato dalla Società è stato istituito dando informativa alle rappresentanze sindacali.

Esso è costituito da una piattaforma *on line* dedicata, denominata "My Whistleblowing" (di seguito, "Piattaforma"), raggiungibile ed accessibile, anche da dispositivi mobili, dal sito *internet* della Società attraverso il link <https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/soitaab-impianti/83195/report>.

La Piattaforma adottata dalla Società consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e orale, o, se richiesto, tramite incontro diretto, come meglio precisato al paragrafo 6., e garantisce, anche tramite la crittografia, la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni di cui al paragrafo 4. possono essere inoltrate, attraverso la Piattaforma, dai soggetti di seguito indicati:

- personale dipendente, stagisti, lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro, ex dipendenti;
- volontari e tirocinanti anche non retribuiti;
- lavoratori autonomi, collaboratori esterni, liberi professionisti e consulenti;
- persone che esercitano funzioni di amministratore, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche in via di mero fatto;
- personale di fornitori dell'azienda.

L'accesso al canale di segnalazione interna è consentito al Gestore delle Segnalazioni, come individuato al paragrafo 7., e, nei casi di cui al paragrafo 8., al Gestore Alternativo delle Segnalazioni.

4. Oggetto della segnalazione

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano atti, omissioni, comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico o privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Società e che consistono in:

a) condotte illecite che costituiscono violazioni di disposizioni nazionali e/o europee (compresi atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea) indicati nella Direttiva UE n. 1937/2019, consistenti in illeciti riguardanti i seguenti settori:

- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari;
- prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
- salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

b) violazioni di disposizioni europee che consistono in atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, come indicati nel D.Lgs.n.24/2023;

c) atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, come indicati nel D.Lgs.n.24/2023;

d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati alle lettere a), b) e c) che precedono;

e) condotte penalmente rilevanti;

f) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 o violazioni di disposizioni o regolamenti aziendali;

g) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi dai punti precedenti.

Possono formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute, ma che il segnalante ritenga possano ragionevolmente verificarsi in presenza di elementi precisi.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante.

Le segnalazioni non possono avere ad oggetto notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non è ammessa la segnalazione che contenga lamentele di carattere personale o che sia volta a utilizzare la piattaforma per scopi meramente personali, per rivendicazioni, ritorsioni o formulazioni di istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o dei rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi.

5. Contenuto delle segnalazioni

Nell'effettuare la segnalazione il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

La segnalazione deve contenere:

- le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica o posizione professionale;
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo in cui si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione dei nomi e del ruolo di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;

- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiono irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o delle situazioni segnalate, a tutela del denunciato.

6. Modalità delle segnalazioni

I soggetti che desiderano effettuare una segnalazione, in quanto a conoscenza di un comportamento tra quelli descritti come condotte segnalabili ai sensi del precedente paragrafo 4., possono effettuare una segnalazione secondo le modalità indicate nel prosieguo ai paragrafi 6.1. e 6.2.

La piattaforma, dotata di misure di sicurezza tecniche adeguate agli standard di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), risiede su *server* – situato nell'Unione Europea – di un soggetto terzo e prevede un percorso guidato per il segnalante che consente allo stesso di inserire le informazioni necessarie per la ricostruzione e valutazione dei fatti.

La piattaforma prevede l'utilizzo di misure di crittografia, che garantiscono la riservatezza non solo del segnalante, ma anche dell'eventuale facilitatore, del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione trasmessa.

6.1. Segnalazione in forma scritta

La Piattaforma consente di effettuare una segnalazione in forma scritta.

Attraverso la procedura guidata il segnalante deve rispondere ad una serie di domande, aperte e chiuse, che permettono al Gestore della Segnalazione, o al Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8., di approfondire l'oggetto della stessa.

La Piattaforma, a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, non rende visibile al Gestore della Segnalazione, o al Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8., i dati anagrafici di chi effettua la segnalazione, ma permette comunque uno scambio di informazioni aggiuntive con il medesimo, ove necessario.

Al termine della procedura di segnalazione il segnalante riceve entro sette giorni una conferma di corretto inserimento e di presa in carico della segnalazione e riceve altresì un codice univoco composto da cifre, attraverso il quale può (i) accedere alla Piattaforma per verificare eventuali richieste di chiarimenti e lo stato di avanzamento della segnalazione, e/o (ii) integrare le informazioni fornite con ulteriori elementi fattuali o altra documentazione.

Tale codice non identifica in alcun modo il segnalante, la cui identità è così mantenuta assolutamente riservata.

L'eventuale smarrimento del codice non ha effetti sulla segnalazione, che sarà comunque processata nei tempi e nei modi stabiliti dalla Procedura. In caso di smarrimento del codice il segnalante potrà aprire una nuova segnalazione, avente il medesimo contenuto della precedente, al fine di essere informato in merito agli esiti dell'istruttoria.

Al fine di promuovere un utilizzo diffuso dei canali istituiti, la Società accetta anche segnalazioni effettuate in forma anonima, purché circostanziate e non aventi un mero intento diffamatorio, come meglio precisato al paragrafo 5.

Per un più accurato svolgimento della fase istruttoria, si incoraggia, tuttavia, il ricorso a segnalazioni nominative, ricordando che le modalità di gestione sono state progettate al fine di garantire la massima riservatezza del segnalante, nel pieno rispetto della normativa vigente.

6.2. Segnalazione in forma orale

È possibile effettuare una segnalazione in forma orale attraverso la casella di messaggistica vocale raggiungibile dalla Piattaforma alla voce “*segnalazione vocale*”, attiva tutti i giorni, per tutto il giorno.

Prima di effettuare la segnalazione, il segnalante dovrà registrarsi sulla Piattaforma, nelle medesime modalità previste per la segnalazione in forma scritta, e riceverà un codice identificativo della segnalazione attraverso il quale il Gestore della Segnalazione, o il Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8., potrà fornire al Segnalante un riscontro e/o richiedere ogni integrazione necessaria.

La scelta del canale di segnalazione rimane a discrezione del segnalante.

Successivamente all’invio della segnalazione, tramite la Piattaforma, il segnalante può chiedere al Gestore della Segnalazione, o al Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8., un incontro da svolgersi di persona o tramite strumenti di video collegamento per essere ascoltato.

7. Il Gestore delle Segnalazioni

La Società ha individuato quale destinatario delle segnalazioni, un organo collegiale denominato “Gestore delle Segnalazioni”, costituito da due componenti esterni, autonomi ed indipendenti rispetto alla Società.

Il nominativo del Gestore delle Segnalazioni è reso pubblico ed è reperibile sul sito della Società affinché, qualora la segnalazione riguardi proprio un componente del Gestore delle Segnalazioni, la stessa possa essere trasmessa utilizzando il canale alternativo di segnalazione interna, di cui al paragrafo 8., con conseguente esclusione della persona coinvolta nella segnalazione.

8. Il canale alternativo di segnalazione interna

Qualora la segnalazione riguardi un componente del Gestore delle Segnalazioni, il segnalante potrà indirizzare la segnalazione al Gestore Alternativo delle Segnalazioni, individuato nella Direzione Generale della Società.

La trasmissione della segnalazione al Gestore Alternativo delle Segnalazioni è effettuata accedendo alla Piattaforma e flaggando la voce contraddistinta con la dicitura “la segnalazione riguarda i gestori delle segnalazioni”, riportata allo step n. 5 della segnalazione.

Anche in tal caso il canale interno adottato consente l’invio della segnalazione in modalità informatica della segnalazione e garantisce, anche tramite crittografia, la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Utilizzando il canale alternativo di segnalazione interna, che ha quale destinatario il Gestore Alternativo delle Segnalazioni, il Gestore della Segnalazione non verrà a conoscenza né dell’effettuazione della segnalazione né dei fatti ad oggetto della stessa, rimanendo, pertanto, escluso dalla gestione della segnalazione.

Anche il Gestore Alternativo delle Segnalazioni è tenuto al rispetto della Procedura e al rispetto dei medesimi obblighi attribuiti al Gestore delle Segnalazioni dalla Procedura nel rispetto delle previsioni del Decreto.

9. Gestione della segnalazione interna

La gestione della segnalazione pervenuta attraverso la Piattaforma avverrà nelle modalità di seguito indicate.

9.1. Protocollo e gestione della segnalazione

Al ricevimento della segnalazione, il *software* della Piattaforma darà luogo alla protocollazione della segnalazione in conformità con la normativa di riferimento.

Ricevuta la segnalazione, il Gestore della Segnalazione, o il Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8., dovrà svolgere le seguenti attività:

- (i) rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- (ii) mantenere le interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, richiedere al medesimo integrazioni;
- (iii) fornire diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- (iv) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

9.2. Valutazione della segnalazione

Il Gestore della Segnalazione, o il Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8.:

- (i) svolge un'analisi preliminare dei contenuti della segnalazione al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto;
- (ii) dispone di adeguati poteri ispettivi e può accedere alla documentazione aziendale ritenuta utile e ha facoltà di chiedere la collaborazione delle funzioni aziendali che ritenga più qualificate, interfacciandosi in prima battuta, e qualora non vi sia espresso coinvolgimento nella segnalazione, con il Responsabile Amministrativo della Società, per lo svolgimento delle necessarie verifiche, sempre nel rispetto della tutela della riservatezza prevista dal Decreto e dalla Procedura;
- (iii) ha facoltà, qualora lo ritenga necessario, di chiedere il supporto di consulenti esterni specializzati sempre nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto e dalla Procedura;
- (iv) ha facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni al segnalante e/o alla persona coinvolta;
- (v) analizza le evidenze raccolte durante le indagini per comprendere il contesto della segnalazione e per stabilire se sia effettivamente trattato di una violazione rilevante ai sensi del Decreto;
- (vi) fornisce riscontro al segnalante in merito alle determinazioni assunte entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- (vii) predispone un report finale, da indirizzare alla Direzione Generale della Società, contenente i fatti accertati, le evidenze documentali raccolte e le cause e le carenze che hanno reso possibile il verificarsi della situazione segnalata.

9.3. Chiusura della segnalazione

Al termine della valutazione della segnalazione, il Gestore della Segnalazione, o il Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8., procede ad informare il segnalante in merito agli esiti

dell'istruttoria, comunicando la fondatezza della segnalazione, e, per l'effetto, le determinazioni conseguentemente adottate, o l'infondatezza o l'inammissibilità della segnalazione, e la conseguente archiviazione.

9.3.1. Fondatezza della segnalazione

Laddove la segnalazione della violazione venga ritenuta fondata, il Gestore della Segnalazione, o il Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8., dopo aver informato il segnalante in merito alle determinazioni assunte, riferisce in forma scritta, con la trasmissione del report di cui al punto (vii) del paragrafo 9.2. che precede, alla Direzione Generale.

La Direzione Generale procede alla valutazione relativa all'attivazione di un procedimento disciplinare e al provvedimento sanzionatorio da adottare, nonché all'adozione delle azioni di mitigazione e di correzione ritenute più opportune.

Qualora la Direzione Generale ritenga di non procedere a mettere in atto delle azioni, si procederà con l'archiviazione della segnalazione.

Qualora la Direzione Generale ritenga necessario attivare un procedimento disciplinare e adottare un provvedimento sanzionatorio, procederà a comunicare all'interessato l'esito della valutazione sulla base di quanto previsto dalla legge.

9.3.2. Archiviazione della segnalazione

Laddove la segnalazione della violazione venga ritenuta infondata, o qualora la medesima non venga ritenuta ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto, ovvero, a titolo esemplificativo:

- per manifesta infondatezza, in ragione dell'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal Decreto;
- per accertato contenuto generico della segnalazione dell'illecito, tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- per l'assenza di documentazione appropriata o conferente, tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- per produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- per accertata malafede o per accertato intento diffamatorio;

il Gestore della Segnalazione, o il Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8., archivia la segnalazione.

Il Gestore della Segnalazione, o il Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8., dovrà motivare per iscritto al segnalante le ragioni dell'archiviazione.

9.4. Archiviazione della documentazione

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante l'intero procedimento, i documenti sono conservati e archiviati in formato digitale attraverso il *software* della Piattaforma.

La segnalazione e la relativa documentazione sono conservate dal Gestore della Segnalazione, o dal Gestore Alternativo della Segnalazione nei casi di cui al paragrafo 8., per il tempo strettamente necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della segnalazione.

10. Misure di protezione

Il Decreto prevede specifiche misure di protezione nei confronti del segnalante (ovvero di colui che effettua la segnalazione), dei facilitatori (ovvero dei soggetti che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo) e dei soggetti collegati (ovvero dei soggetti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono allo stesso legati da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; dei colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora; enti che operano nel medesimo contesto lavorativo).

Le misure di protezione sono le seguenti:

- (i) divieto di ritorsione, come specificato all'art.17 del Decreto, quale, a titolo esemplificativo:
 - divieto di licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
 - divieto di mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica orario di lavoro;
 - divieto di retrocessione di grado o mancata promozione;
 - divieto di mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - divieto di discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
 - divieto di conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- (ii) misure di sostegno, come specificato all'art.18 del Decreto, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito, prestata da parte di enti del Terzo settore indicati nell'elenco disponibile sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del segnalante e della persona coinvolta;
- (iii) protezione dalle ritorsioni, come specificato all'art.19 del Decreto, che comprende:
 - la possibilità di comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione;
 - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria.

I soggetti che dovessero ritenere di aver subito un atto ritorsivo in conseguenza della segnalazione hanno il diritto di adire i rimedi giuridici previsti dall'ordinamento.

Il segnalante può rivolgersi, oltre che all'autorità giudiziaria competente, anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per comunicare le ritorsioni che ritiene di aver subito.

L'ANAC informerà l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

11. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione si applicano al segnalante e ai soggetti indicati al paragrafo 10. a condizione che:

- (i) al momento della segnalazione, l'autore della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto;

- (ii) la segnalazione sia stata effettuata in conformità a quanto previsto nel Decreto e nella Procedura.

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione e calunnia o la responsabilità civile per dolo o colpa grave.

In tali casi il segnalante può essere soggetto a sanzioni disciplinari.

Qualora la sentenza di condanna di primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

12. Obblighi di riservatezza

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt.29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art.2 *quaterdecies* del Codice *Privacy* di cui al D.Lgs.n.196/2003

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta da segreto nei modi e nei limiti di cui all'art.329 del codice di procedura penale, disposizione che disciplina l'obbligo del segreto con riferimento agli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata laddove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se ad essa conseguenti.

Nel medesimo contesto, l'identità del segnalante può essere rilevata solo nei casi in cui:

- (i) vi sia espresso consenso del segnalante;
- (ii) la contestazione risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato nell'ambito del procedimento disciplinare, purché vi sia il consenso espresso del segnalante alla rilevazione della propria identità. In tal caso è dato espresso avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, della ragione della rivelazione dei dati riservati.

13. Data Protection

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno viene effettuato a norma del GDPR e del Codice *Privacy*.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e di gestione delle segnalazioni interne individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art.35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni sono autorizzate a trattare i dati personali relativi alle segnalazioni nel rispetto dei principi di cui agli artt.5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai segnalanti e alle persone coinvolte sono fornite idonee informazioni ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia persona coinvolta, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 non potranno essere esercitati qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

14. Sanzioni

La responsabilità penale e disciplinare del segnalante permane nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della Procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, l'eventuale violazione della tutela della riservatezza del segnalante, l'eventuale violazione del divieto di ritorsione posto a tutela del segnalante, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

In particolare, a mero titolo esemplificativo, costituiscono condotte sanzionabili, in relazione alla normativa applicabile nei confronti del soggetto sanzionato:

- ostacolare o tentare di ostacolare la segnalazione;
- il comportamento ritorsivo e/o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del soggetto che effettui la segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione medesima;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante con riferimento al diritto di riservatezza;
- mancato svolgimento delle attività di verifica e di analisi della segnalazione da parte del Gestore delle Segnalazioni, o, nei casi di cui al paragrafo 8., dal Gestore Alternativo della Segnalazione;
- responsabilità penale accertata del segnalante, anche con sentenza di condanna in primo grado, per i reati di diffamazione e calunnia;
- responsabilità civile del segnalante, nei casi di dolo o colpa grave, per i medesimi reati di cui sopra.

È altresì soggetto alle sanzioni pecuniarie comminate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all'art.21 del D.Lgs.n.24/2023, con sanzioni da € 10.000,00 a € 50.000,00, chi si renda responsabile delle seguenti condotte:

- (i) compimento di atti di ritorsione ai danni del segnalante, del facilitatore o dei soggetti collegati in relazione a segnalazioni effettuate;
- (ii) ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della segnalazione;
- (iii) violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto e dalla Procedura;
- (iv) mancata istituzione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto;
- (v) mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità al Decreto;
- (vi) mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

È altresì prevista l'irrogazione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) della sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00 nei confronti del segnalante qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, in capo allo stesso, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

15. Canale di segnalazione esterna e divulgazione pubblica

Il segnalante può effettuare una segnalazione ricorrendo al canale di segnalazione esterna istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), sia in forma scritta, sia in forma orale, sia mediante richiesta di incontro diretto, attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione sul sito della medesima Autorità.

E' possibile effettuare la segnalazione mediante il canale di segnalazione esterna soltanto se:

- (i) il canale di segnalazione interna non risulti attivo o, anche se attivato, non risulti conforme a quanto previsto dall'art.4 del Decreto;
- (ii) il segnalante ha già effettuato una segnalazione al canale interno e la stessa non ha avuto seguito;
- (iii) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna tramite il canale di segnalazione interno, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la segnalazione possa determinare rischio di ritorsione;
- (iv) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Il Decreto prevede altresì la possibilità per il segnalante di effettuare una divulgazione pubblica soltanto se:

- (i) il segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ma non abbia ricevuto riscontro nei termini previsti dal Decreto;
- (ii) il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, considerato come una situazione di rischio di danno irreversibile, anche per l'incolumità di una o più persone;
- (iii) il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Per le istruzioni relative all'utilizzo del canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si rimanda alle informazioni riportate sul sito dell'ANAC.

16. Data di adozione

La procedura è adottata da Soitaab Impianti in data 15-12-2023.

* * *

Whistleblowing

Informativa in merito al sistema di segnalazione di comportamenti illegittimi *Whistleblowing*

Il D.Lgs.n.24 del 10 marzo 2023 (di seguito, “Decreto”), recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, ha novellato la disciplina relativa al sistema delle segnalazioni di comportamenti illegittimi *Whistleblowing*.

Il *Whistleblowing*, ovvero segnalazione di presunto illecito, è uno strumento che consente al segnalante di rappresentare in modo riservato le condotte illecite, intese come violazioni di disposizioni normative italiane e comunitarie, o anche violazioni di disposizioni regolamentari interne all’azienda, dalle quali discenda la lesione dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente privato.

La procedura adottata da Soitaab Impianti S.r.l. per le segnalazioni degli illeciti di cui al Decreto è riportata al seguente link: <https://www.soitaab.com/whistleblowing>.

Il canale di segnalazione interna adottato da Soitaab Impianti S.r.l.

Soitaab Impianti S.r.l., dopo aver eseguito la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ha adottato un efficace canale interno per le segnalazioni *Whistleblowing*, ovvero una piattaforma *on-line* denominata “*Mywhistleblowing*”, raggiungibile al seguente link <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/SoitaabImpianti>.

Detta piattaforma garantisce il rispetto della riservatezza dell’identità del segnalante, dell’identità della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in conformità a quanto previsto dal Decreto, e consente anche di inoltrare segnalazioni in forma anonima.

Le segnalazioni possono essere inoltrate in forma scritta, orale o, se richiesto, tramite incontro diretto, da:

- personale dipendente;
- lavoratori autonomi, collaboratori esterni, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti anche non retribuiti;
- persone con funzioni di amministratore, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- personale di fornitori dell’azienda.

Al seguente link <https://www.mygovernance.it/wp-content/uploads/2021/04/DA-LEGGERE-%E2%80%93-ISTRUZIONI-WHISTLEBLOWING-6.pdf> è possibile visionare una guida esplicativa concernente le modalità di inoltro delle segnalazioni.

Contenuto e oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere circostanziate, ovvero effettuate con un grado di dettaglio sufficiente a consentire l’accertamento dei fatti segnalati, e dovrà avere ad oggetto:

- a) illeciti rientranti nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (trattasi di illeciti concernenti i settori degli appalti pubblici, la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, la sicurezza e la conformità dei prodotti, la sicurezza dei

- trasporti, la tutela dell'ambiente, la protezione dei consumatori, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- b) atti o omissioni (quali frode o corruzione) lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea tutelati ai sensi dell'art.325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
 - c) atti o omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'art.26 paragrafo 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società;
 - d) atti o comportamenti suscettibili di vanificare l'oggetto o la finalità delle disposizioni previste dagli atti dell'Unione nei settori individuati nei punti a), b) e c) che precedono;
 - e) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.n.231/2001;
 - f) ogni altro possibile illecito, amministrativo, contabile, civile e penale di qualsiasi natura.

Segnalazioni non ammesse

Sono escluse dalle violazioni segnalabili le notizie prive di fondamento, le informazioni già di dominio pubblico, nonché i dati acquisiti sulla base di indiscrezioni o fonti scarsamente attendibili.

Sono, altresì, escluse dalle violazioni segnalabili tutto ciò che abbia ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano al rapporto individuale di lavoro della persona segnalante.

Gestione della segnalazione

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni è denominato "Gestore delle Segnalazioni" ed è un organismo collegiale composto da due componenti esterni, autonomi ed indipendenti rispetto alla Società.

Componenti del Gestore delle Segnalazioni sono l'Avv. Luciano Toracca e l'Avv. Veronica Lamberti del foro di Milano.

Il nominativo dei componenti è reso pubblico affinché, qualora la segnalazione dovesse riguardare un componente del Gestore delle Segnalazioni, il segnalante potrà inoltrare la segnalazione "Gestore Alternativo delle Segnalazioni", individuato nella Direzione Generale, utilizzando il canale alternativo interno di segnalazione, accessibile dalla Piattaforma flaggando la voce contraddistinta con la dicitura "la segnalazione riguarda i gestori delle segnalazioni", riportata allo step n. 5 della segnalazione.

Utilizzando il canale alternativo, ed indirizzando la segnalazione al Gestore Alternativo delle Segnalazioni, il Gestore della Segnalazione non verrà a conoscenza né dell'effettuazione della segnalazione né dei fatti ad oggetto della stessa, rimanendo, pertanto, escluso dalla gestione della segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni, così come il Gestore Alternativo delle Segnalazioni, rilascerà al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione e fornirà riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, in conformità a quanto previsto dal Decreto.

Le segnalazioni saranno gestite nel rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui all'art.12 del Decreto e delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali di cui agli artt.13 e 14 del Decreto.

L'informativa *privacy* è disponibile al seguente *link* <https://www.mywhistleblowing.it/soitaab-informativa-privacy.pdf>.

Misure di protezione e divieto di ritorsione

Soitaab Impianti S.r.l. tutela il segnalante, come previsto dal Decreto, contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione.

Oltre al soggetto segnalante, le tutele si applicano anche ai seguenti soggetti:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Tali tutele hanno efficacia solo se:

- a) al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del Decreto;
- b) la segnalazione è stata effettuata conformemente ai requisiti previsti dal Decreto.

Il beneficio della tutela del segnalante decade quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia ovvero quando sia accertata la responsabilità civile del segnalante nei casi di dolo o colpa grave.

Il segnalante e gli altri soggetti destinatari delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione in ragione della segnalazione inoltrata (ad es., licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata protezione, mutamento di funzioni, adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, discriminazione o comunque ogni trattamento sfavorevole).

Al fine di garantire la massima tutela della garanzia della propria riservatezza, il segnalante, nell'effettuare la segnalazione dovrà utilizzare esclusivamente dispositivi informatici personali, registrarsi sulla piattaforma *on line* dedicata ed effettuare segnalazioni utilizzando un indirizzo personale di posta elettronica.

Per procedere con l'inoltro di una segnalazione è necessario in fase di registrazione dichiarare di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata al seguente [link](https://www.mywhistleblowing.it/soitaab-informativa-privacy.pdf) <https://www.mywhistleblowing.it/soitaab-informativa-privacy.pdf>.

Il canale di segnalazione esterna

Si informa che il segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito ufficiale dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna non risulti attivo;
- b) il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
- c) il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
- d) il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- e) il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La divulgazione pubblica

Si informa, altresì, che è possibile fare ricorso alla divulgazione pubblica solo qualora:

- a) il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna ed esterna e ad essa non sia stato dato riscontro nei termini previsti dagli artt.5 e 8 del Decreto in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio qualora possano essere occultate o distrutte prove oppure qualora vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa).

Al riguardo si invia alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.